

COMUNE DI OLEGGIO

Provincia di Novara

VERBALE N. 29 DEL 11/12/2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Misure di razionalizzazione al 31.12.2024, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Oleggio – Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Appendice ex art. 30 del D.lgs. 201/2022.

Il sottoscritto dr. Pen Fabrizio, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del consiglio comunale n. 1 del 15/02/2024

Visti

- l'art.239 del D.Lgs n.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n.175;
- l'art.4 e seguenti del T.U.P.S.;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti
- la proposta n. 49 del 10.12.2025 di approvazione della delibera ad oggetto "Misure di razionalizzazione al 31.12.2024, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Oleggio – Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Appendice ex art. 30 del D.lgs. 201/2022".

Rilevato che per effetto dell'art.20 T.U.P.S., come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.P.S. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

in sede di razionalizzazione periodica l'art.20 comma 2 impone la dismissione:

- 1) delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 2) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- 3) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.P.S..

Il TU prevede anche la dismissione della società pubbliche il cui fatturato medio, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di euro (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU;

l'articolo 20, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU;

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

Premesso che

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.9.2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata e considerato che per le partecipazioni **detenute l'Ente ha previsto il mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione per la società Acqua Novara VCO S.p.a e ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a.r.l.:**

La società Acqua Novara VCO S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'affidamento in house del servizio idrico integrato avviene a livello di ambito territoriale ottimale e compete ad ATO n. 1 Regione Piemonte concertare eventuale azioni da intraprendere. Allo stato non sono note situazioni o squilibri in termini di efficienza e qualità dei servizi nonché rispetto dei contratti di servizio che possano comportare la revisione della scelta di affidamento in essere. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società Acqua Novara VCO S.p.a. al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. si è costituita il 28.12.2022 in relazione al processo di fusione per unione che ha interessato ATL Novara S.c.r.l., precedentemente partecipata dal Comune di Oleggio, e ATL Biella Vercelli, Valsesia S.c.r.l.. Il secondo esercizio ha chiuso al 31.12.2024 e, allo stato, non si ravvisano particolari criticità che possano necessitare di rivedere la scelta partecipativa operata. Essendo il risultato di un recente riassetto, al fine di avere un quadro valutativo completo, occorrerà disporre di un storico di analisi sufficiente ad inquadrare l'effettivo andamento della società secondo il nuovo modulo operativo-gestionale.

La dismissione per ASMEL Consortile S.c.a.r.l.: già nel piano di razionalizzazione periodica 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2024, l'Amministrazione ha ritenuto la partecipazione in ASMEL Consortile S.c.a.r.l. non più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e ne ha definito il recesso ex

art. 2473 del Codice Civile. Le procedure per la dismissione della partecipazione non sono state assunte in considerazione dell'impugnazione da parte di Asmel delle decisioni dell'ANAC che hanno negato la qualificazione come centrale di committenza.

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

Preso atto del parere favorevole ex articolo 49, del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera al consiglio comunale avente ad oggetto:

Misure di razionalizzazione al 31.12.2024, analisi dell'assetto delle società partecipate e situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati in house del Comune di Oleggio – Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Appendice ex art. 30 del D.lgs. 201/2022.

Oleggio li, 11/12/2025

Il Revisore dei Conti
Dott. Pen Fabrizio

Firma digitale